

# NEWSLETTER DI INFORMAZIONE GIURIDICA

NUMERO 77  
FEBBRAIO 2026

AGSZ Studio di Avvocati

---

*ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare [agsz@agszavvocati.it](mailto:agsz@agszavvocati.it). La nostra informativa privacy è consultabile sul sito [www.agszavvocati.it](http://www.agszavvocati.it)*

---

# IN QUESTO NUMERO

## **AMMINISTRATIVO**

1. Modifiche al sottotetto oltre il consentito configurano variazioni essenziali e comportano ordine di demolizione
2. Il rilascio del permesso di costruire può essere subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione

Pag. 3

## **ANTITRUST**

L'AGCM ha adottato una nuova procedura di valutazione per il rating di legalità

Pag. 4

## **COMMERCIO INTERNAZIONALE**

La Corte Suprema USA ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dall'Amministrazione Trump: e ora?

Pag. 5

## **CONTRATTI**

1. La Cassazione ribadisce: la domanda di risoluzione ordinaria accompagnata dalla richiesta di danni ulteriori esclude la possibilità di trattenere la caparra come liquidazione automatica

2. Autorimesse interrate con gravi vizi: responsabilità solidale tra costruttore e progettista DL

Pagg. 6 - 7

## **CRISI D'IMPRESA**

1. Bancarotta: il commercialista risponde solo in concorso con l'amministratore

2. L'omesso versamento delle imposte non sempre equivale a bancarotta fraudolenta

Pagg. 7 - 8

## **LAVORO**

1. Illegittimo il licenziamento del dipendente che durante le ferie sincronizza file riservati del datore di lavoro che non rientrano tra quelli in uso per le sue mansioni

2. Quando la critica al datore di lavoro, anche assai dura, è legittima

3. Nuove tutele per i lavoratori esposti ad amianto

4. La subordinazione si configura anche in caso di relazione affettiva stabile, come la convivenza *more uxorio*

5. Non sono riferibili al datore le condotte di mobbing tenute dal dipendente a titolo personale

Pagg. 8 - 11

## **PROPRIETA' INDUSTRIALE**

1. L'invenzione realizzata da una rete neurale artificiale è brevettabile? Per la Corte Suprema UK, sì

2. Non è segreta la lista dei distributori e sub distributori comunicata durante trattative commerciali in assenza dei requisiti previsti dagli artt. 98 e 99 Codice Proprietà Industriale

Pagg. 11 - 13

## **RESPONSABILITA' 231**

Quando la società è responsabile per avere consentito la rimozione delle protezioni antinfortunistico per accelerare i tempi di riparazione di un macchinario

Pag. 13

## **RESPONSABILITA' CIVILE & PROFESSIONALE**

1. Caduta in palestra: niente risarcimento senza prudenza

2. Responsabile il commercialista che inserisce nelle dichiarazioni i fiscali deduzioni non consentite

Pagg. 14 - 15

# AMMINISTRATIVO

## 1. Modifiche al sottotetto oltre il consentito configurano variazioni essenziali e comportano ordine di demolizione

Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto avverso un'ordinanza di demolizione di opere abusive realizzate in un sottotetto.

La pronuncia ribadisce che interventi comportanti un sensibile aumento volumetrico o il mutamento della destinazione d'uso da superficie non residenziale ad area abitabile, costituiscono variazioni essenziali ai sensi del Testo Unico Edilizia, non sanabili tramite SCIA.

Vengono richiamati importanti principi di diritto: la sanzione edilizia ha carattere reale (oggettivo) ed è indipendente dal dolo o dalla responsabilità del proprietario, l'ordine di demolizione è atto dovuto (provvedimento vincolato) e, in quanto tale, non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento al destinatario (**Consiglio di Stato, sentenza n. 637 del 26.1.2026**).

## 2. Il rilascio del permesso di costruire può essere subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione

Il Comune può subordinare il rilascio del permesso di costruire al pagamento da parte del richiedente degli oneri di urbanizzazione.

Ai sensi dell'art. 16 D.P.R. 380/2001, infatti, il pagamento degli oneri di urbanizzazione deve essere corrisposto al momento del rilascio del permesso di costruire, potendo, comunque, il Comune, in relazione al costo di costruzione, individuare le concrete modalità di corresponsione che non sono mai rimesse all'arbitrio del privato.

Ne consegue che il Comune può archiviare l'istanza di parte che si rifiuta di corrispondere gli oneri di urbanizzazione al fine di ottenere il rilascio del permesso di costruire (**Consiglio di Stato, sentenza n. 956 del 5.2.2026**).

# ANTITRUST

L'AGCM ha adottato una nuova procedura di valutazione per il rating di legalità

Dal 16 marzo 2026 l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) applicherà il nuovo Regolamento sul Rating di Legalità (Decisione n. 31812 del 27.1.2026), che rafforza i requisiti per ottenere o rinnovare il rating.

La validità del rating sarà estesa a tre anni, con criteri di ammissibilità aggiornati e sanzioni più severe in caso di informazioni incomplete o inesatte.

Tra le novità principali si registra l'obbligo di dimostrare l'esistenza di un programma antitrust credibile, efficace e costantemente aggiornato.

Il rating di legalità rappresenta un vantaggio reputazionale e competitivo: facilita l'accesso a gare pubbliche, finanziamenti e partnership commerciali.

Negli ultimi anni l'AGCM ha rafforzato le linee guida sanzionatorie, riconoscendo che programmi di compliance efficaci possono ridurre le sanzioni fino al 10%.

Con il nuovo regime, le imprese devono dimostrare di prevenire, individuare e correggere sistematicamente i rischi antitrust.

Un solido programma di compliance riduce il rischio di illeciti quali cartelli sui prezzi, turbative d'asta e ripartizioni di mercato, che possono comportare pesanti multe e, in alcuni ordinamenti, responsabilità penale per i dirigenti.

Elementi chiave di un programma efficace sono:

1. Impegno del management e cultura della compliance.
2. Policy e procedure chiare su scambio di informazioni, prezzi, distribuzione e associazioni di categoria.
3. Formazione periodica e differenziata per ruoli.
4. Sistemi di controllo, audit e monitoraggio dei rischi.
5. Canali di segnalazione interna e tutela dei whistleblower.
6. Revisione periodica e aggiornamento continuo.

In conclusione, il nuovo sistema dell'AGCM rende la compliance antitrust una priorità strategica: non solo un obbligo normativo, ma un'opportunità per rafforzare trasparenza, fiducia e crescita sostenibile nel lungo periodo.

## COMMERCIO INTERNAZIONALE

La Corte Suprema USA ha dichiarato illegittimi i dazi imposti dall'Amministrazione Trump: e ora?

La prima conseguenza dell'ormai celeberrima dichiarazione di illegittimità dei dazi USA sta nel (possibile?) rimborso di quanto pagato in loro esecuzione, tema che la sentenza della Corte Suprema USA non ha affrontato, ma che alcune *Dissenting Opinions* hanno invece fatto.

Allo stato attuale, la decisione potrebbe avere impatti su quelle aziende italiane che abbiano già operato una o più esportazioni negli USA e quindi abbiano già pagato i dazi dichiarati illegittimi.

Il primo snodo critico riguarda la *Liquidation*, ossia l'atto con cui le Dogane Usa rendono definitiva la determinazione sui dazi dovuti per una specifica importazione (*Entry*). Dalla data della sua emissione iniziano a decorrere termini perentori per qualsiasi contestazione.

Fino a quando la registrazione dell'importazione non è ancora liquidata, l'operatore può intervenire mediante *Post Summary Correction* (PSC), attraverso il portale elettronico ACE, per rettificare i dati dichiarativi, classificazione tariffaria, valore, quantità, applicazione di esenzioni o esclusioni, inclusi i regimi connessi ai dazi, prima che l'accertamento assuma carattere definitivo.

Una volta intervenuta la *Liquidation*, lo strumento ordinario di tutela è la protesta amministrativa (*Protest*) ai sensi del § 514 del *Tariff Act of 1930*, da presentare entro 180 giorni dalla data di liquidazione, in via telematica tramite l'*ACE Protest Module* (CBP Form 19).

Decorso tale termine, la determinazione diviene definitiva e non più suscettibile di contestazione.

La *Protest* deve individuare con precisione le *Entries* interessate, indicare la decisione contestata e articolare il fondamento giuridico della contestazione. Accanto alla *Protest*, l'ordinamento USA consente di chiedere la nuova liquidazione dell'*Entry* per la correzione di errori materiali o di fatto (ad esempio, un valore o una quantità erroneamente indicati), con nuova liquidazione ed eventuale rimborso dei dazi versati in eccesso.

Si tratta, tuttavia, di uno strumento dal perimetro rigorosamente delimitato, che non consente di rimettere in discussione valutazioni di natura interpretativa. Se la contestazione investe un errore di diritto, l'unico rimedio esperibile resta la presentazione della *Protest*.

In caso di rigetto totale o parziale della *Protest*, l'esportatore può adire la *U.S. Court of International Trade* (CIT) di New York, giudice federale specializzato in materia doganale e di commercio internazionale. L'atto con cui si instaura formalmente il giudizio nei confronti dell'amministrazione deve essere depositato entro 180 giorni dalla notifica del diniego. Le sentenze della CIT sono appellabili alla *Court of Appeals for the Federal Circuit*, con eventuale, ma rara, possibilità di approdo alla Corte Suprema.

## CONTRATTI

**1.** La Cassazione ribadisce: la domanda di risoluzione ordinaria accompagnata dalla richiesta di danni ulteriori esclude la possibilità di trattenere la caparra come liquidazione automatica

In presenza di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che, a fronte dell'altrui inadempimento, scelga la risoluzione ordinaria del contratto e chieda anche il risarcimento degli ulteriori danni, non può trattenere automaticamente la caparra o pretendere il suo doppio, poiché -optando per la tutela ex art. 1453 c.c.- questa perde la funzione di liquidazione forfettaria del danno e resta soggetta alla prova dell'an e del quantum.

In sostanza, la scelta è alternativa: se la parte non inadempiente esercita il recesso e trattiene la caparra (o chiede il doppio), la partita risarcitoria si chiude lì, perché la caparra vale come liquidazione forfettaria del danno. Se invece opta per la risoluzione ordinaria e chiede anche i danni ulteriori, non può incamerare automaticamente la caparra: il danno dovrà essere provato e sarà il giudice a determinarne l'ammontare secondo le regole generali (**Corte di Cassazione, sentenza n. 4301 del 25.2.2026**).

**2.** Autorimesse interrate con gravi vizi: responsabilità solidale tra costruttore e progettista DL

Nelle opere appaltate, i problemi di impermeabilizzazione rappresentano una delle cause più frequenti di contenzioso, soprattutto nelle costruzioni interrate come autorimesse, box e locali cantinati, dove la protezione

dall'umidità costituisce un elemento essenziale della funzionalità dell'opera e basta una carenza progettuale o un'esecuzione non accurata perché si manifestino infiltrazioni, distacchi, efflorescenze e lesioni che incidono sulla normale fruibilità dell'immobile, integrando quei gravi difetti rilevanti ai sensi dell'art. 1669 c.c.

In questo contesto, la Corte di Cassazione ha ribadito che sussiste responsabilità solidale tra Direttore dei Lavori, Progettista e Impresa edile esecutrice dei lavori (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 1996 del 29.1.2026**).

## CRISI D'IMPRESA

### 1. Bancarotta: il commercialista risponde solo in concorso con l'amministratore

Secondo la Corte di Cassazione penale, il commercialista non risponde di bancarotta fraudolenta documentale senza il concorso degli amministratori della società poi fallita, i quali risultano invece condannati per l'ipotesi meno grave di bancarotta semplice.

E ciò benché il professionista sia accusato di aver distratto le somme ricevute per pagare i tributi, falsificando poi le scritture per ingannare gli imprenditori.

Il punto è che quelli fallimentari sono reati "propri": possono essere commessi soltanto da chi riveste una qualifica interna alla società, mentre l'esterno può rispondere per il contributo materiale o morale fornito. Né il professionista può essere considerato "autore mediato" del delitto: il suo obiettivo, infatti, è impedire agli amministratori di accorgersi che ha rubato il denaro, ciò per cui rischia la condanna per truffa o appropriazione indebita aggravata (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 6314 del 17.2.2026**).

### 2. L'omesso versamento delle imposte non sempre equivale a bancarotta fraudolenta

Le operazioni dolose menzionate dall'art. 329 CCII (D.Lgs. 14/2019) quali produttive del dissesto dell'impresa, possono anche non determinare un'immediata diminuzione dell'attivo e possono consistere nel compimento

di qualunque atto intrinsecamente pericoloso per la salute economica e finanziaria dell'impresa e, quindi, anche in una condotta omissiva produttiva di un depauperamento non giustificabile in termini di interesse per l'impresa. Sicché anche il protratto e sistematico omesso versamento di imposte e contributi previdenziali, da parte dell'amministratore, costituisce comportamento rilevante come scelta imprenditoriale dolosa, capace di determinare uno stato di gravissima e irrevocabile esposizione debitoria della società, tale da comportare la sottoposizione della società a liquidazione giudiziale (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 3660 del 29.1.2026**).

## LAVORO

**1.** Illegittimo il licenziamento del dipendente che durante le ferie sincronizza file riservati del datore di lavoro che non rientrano tra quelli in uso per le sue mansioni

Ancorché la condotta sia sanzionabile in via disciplinare, la sua gravità non è tale da giustificare il licenziamento in assenza di prova da parte del datore di lavoro che lo scopo perseguito fosse la sottrazione, furto e/o impossessamento di dati e informazioni, nonché in assenza di prova del danno arrecato e del trafugamento di dati riservati.

Sicché, è illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento del lavoratore che, in un giorno di ferie e alle 6 del mattino, procede a una movimentazione di diversi file aziendali senza alcun motivo legato alla propria competenza o alle proprie mansioni (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 4371 del 26.2.2026**).

**2.** Quando la critica al datore di lavoro, anche assai dura, è legittima

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 2844/2026, chiarisce i limiti della libertà di critica sindacale. Il caso riguarda un concorso per dirigenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, annullato nel 2021 per irregolarità. La vicenda era stata trattata anche dalla trasmissione Report.

Una sindacalista, intervenendo in tv, aveva collegato le irregolarità concorsuali a una presunta strategia istituzionale, ovvero il concorso avrebbe favorito dirigenti "fedeli" per colpire i piccoli contribuenti e proteggere i grandi evasori.

La Corte d'appello di Roma aveva confermato nei suoi confronti la sanzione del rimprovero verbale.

La Cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice. I giudici distinguono tra critica fondata su fatti e illazioni prive di riscontro.

È legittimo sostenere che le irregolarità possano aver favorito "raccomandati", se ciò è deducibile dai fatti accertati. Non è invece lecito attribuire un disegno politico vessatorio senza basi fattuali, neppure indiziarie.

La critica sindacale può essere anche dura e sconfinare nel piano politico. Tuttavia, deve rispettare i criteri di contenenza formale e sostanziale.

Serve un collegamento razionale tra fatti noti e giudizi espressi.

Nel caso concreto, il nesso tra concorso e politica fiscale è stato ritenuto una pura illazione. Superato quindi il limite del diritto di critica, specie su temi delicati come il rapporto di fiducia tra cittadini e Stato (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 2844 del 9.2.2026**).



### 3. Nuove tutele per i lavoratori esposti ad amianto

Il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, in vigore dal 24 gennaio 2026, recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668.

La riforma modifica il Titolo IX, Capo III del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, rafforzando la tutela contro l'amianto.

Nasce dall'esigenza di ridurre i gravi effetti sanitari dell'esposizione professionale.

L'ambito applicativo viene esteso a tutte le attività con rischio anche potenziale.

Sono incluse manutenzioni, demolizioni, bonifiche, smaltimento rifiuti e gestione emergenze.

Il datore di lavoro deve verificare preventivamente la presenza di amianto prima dei lavori.

Per edifici anteriori al 1992 è obbligatoria una ricognizione documentale e, se necessario, tecnica.

Le informazioni raccolte devono essere condivise con altri datori di lavoro coinvolti.

Viene rafforzato l'obbligo di valutazione dei rischi, con priorità alla rimozione dell'amianto.

Sono quasi del tutto eliminate le deroghe per esposizioni sporadiche (ESED).

Resta solo l'esenzione dall'obbligo di notifica preventiva nei casi minori.

Il valore limite di esposizione scende da 0,1 a 0,01 fibre/cm<sup>3</sup> su otto ore.

Dal 2029 sarà obbligatoria la microscopia elettronica per le misurazioni.

In caso di superamento dei limiti, i lavori devono essere sospesi immediatamente.

Sono potenziati DPI, decontaminazione, progettazione sicura dei processi e pause protette.

La documentazione su esposizione e sorveglianza sanitaria va conservata per 40 anni.

La formazione diventa più specialistica, specie per demolizioni e rimozioni.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria prima, durante e dopo il rapporto di lavoro.

I lavoratori esposti sono iscritti in un registro gestito dall'INAIL.

Il nuovo allegato XLIII-ter elenca le patologie amianto-correlate, migliorando prevenzione e tutela risarcitoria.

#### 4. La subordinazione si configura anche in caso di relazione affettiva stabile, come la convivenza *more uxorio*

La Corte di Cassazione ha confermato come ogni attività configurabile come lavoro subordinato possa essere ricondotta ad un rapporto diverso in ragione della natura e dei rapporti in essere tra le parti, il quale è stato costituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra due persone caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa.

Tuttavia, la presunzione di non subordinazione di tali attività - che va considerata in presenza di una convivenza specie se *more uxorio* - può essere superata fornendo la prova dell'esistenza del vincolo di subordinazione (**Corte di Cassazione, ordinanza n.2281 del 4.2.2026**).

#### 5. Non sono riferibili al datore le condotte di mobbing tenute dal dipendente a titolo personale

Qualora datore di lavoro e dipendente siano convenuti in giudizio per mobbing, non vi è responsabilità del datore di lavoro, perché il lavoratore che ha posto in essere le condotte persecutorie risponde a titolo personale per responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Le condotte persecutorie, laddove siano frutto di comportamento non riconducibile a rapporto organico o di servizio e anzi il datore di lavoro abbia poste in essere misure per evitarle, non possono essere riferite a quest'ultimo (**Corte di Cassazione, sentenza n. 3103 del 12.2.2026**).

## PROPRIETA' INDUSTRIALE

### 1. L'invenzione realizzata da una rete neurale artificiale è brevettabile?

Per la Corte Suprema UK, sì

In data 11.2.2026 la Corte Suprema del Regno Unito, nel caso *Emotional Perception AI Ltd v Comptroller General of Patents*, ha deciso che un'invenzione basata su reti neurali artificiali può, in linea di principio, essere brevettata.

Un *Artificial Neural Network* (ANN) è un modello ispirato al funzionamento del cervello umano, capace di apprendere tramite tecniche di machine learning: può essere addestrata a svolgere un determinato compito e migliorare progressivamente le proprie prestazioni attraverso un processo iterativo di confronto tra i risultati generati e risultati-obiettivo previamente individuati.

Il caso ruota attorno all'interpretazione dell'art. 52(2)(c) e (3) della Convenzione sul Brevetto Europeo (EPC) e della corrispondente norma del *Patents Act 1977*, che esclude dalla brevettabilità i programmi per computer "in quanto tali".

La Corte UK ha chiarito che l'esclusione dei "programmi per computer in quanto tali" non si applica automaticamente quando l'invenzione implica un hardware reale come elemento essenziale della rivendicazione. Una rete neurale non può quindi essere considerata ipso facto software astratto non brevettabile.

La Corte UK ha affrontato tre questioni principali:

1. se superare il test in quattro fasi, elaborato nel caso *Aerotel Ltd v Telco Holdings Ltd*;
2. se una rete neurale costituisca un programma per computer;
3. se le rivendicazioni fossero integralmente escluse dalla brevettabilità.

In primo luogo, la Corte ha abbandonato il c.d. "test Aerotel", seguito per quasi vent'anni nel Regno Unito, adottando l'approccio "*any hardware*" sviluppato dalla Grande Camera di Ricorso dell'*European Patent Office* nella decisione G 1/19.

In secondo luogo, ha affermato che una rete neurale rappresenta un insieme di istruzioni per manipolare dati al fine di ottenere un risultato, e dunque rientra nella nozione di "programma per computer".

Tuttavia, la Corte non ha deciso nel merito per la brevettabilità dell'invenzione, rinviando il caso all'UKIPO per valutare i requisiti di novità, attività inventiva e applicazione industriale secondo il nuovo approccio.

La decisione segna una cesura rispetto alla prassi inglese e allinea il Regno Unito all'interpretazione dell'EPO: ciò che rileva non è la natura software del mezzo, ma l'esistenza di un contributo tecnico o di un "ulteriore effetto tecnico".

L'approccio europeo prevede infatti una doppia verifica: prima il carattere tecnico (superabile con la presenza di hardware), poi l'esame dei requisiti sostanziali di brevettabilità.

La sentenza non introduce una brevettabilità indiscriminata dell'AI, ma chiarisce che tali invenzioni non sono escluse a priori.

## 2. Non è segreta la lista dei distributori e sub distributori comunicata durante trattative commerciali in assenza dei requisiti previsti dagli artt. 98 e 99 Codice Proprietà Industriale

Il Tribunale di Venezia è stato chiamato a decidere se la lista dei sub-distributori comunicata durante trattative commerciali possa costituire segreto commerciale ai sensi degli artt. 98 e 99 CPI.

La controversia riguardava trattative tra un distributore italiano di dispositivi medici e una società americana per un contratto di distribuzione in Italia. Nel corso delle trattative erano state condivise informazioni commerciali, inclusa una lista di sub-distributori.

Dopo aver ricevuto la lista, la società americana aveva interrotto le trattative e concluso un accordo direttamente con il principale sub-distributore indicato. Il distributore italiano ha quindi proposto ricorso cautelare, lamentando violazione di segreti commerciali e, in subordine, concorrenza sleale.

Il Tribunale ha escluso la tutela ex art. 98 c.p.i., rilevando l'assenza dei tre requisiti richiesti:

1. Segretezza: i nominativi e i dati (indirizzo, P.IVA) erano facilmente reperibili online e noti agli operatori del settore.
2. Valore economico in quanto segreti: si trattava di un mero elenco anagrafico, privo di informazioni strategiche (condizioni contrattuali, sconti, performance, dati di fatturato).
3. Misure di protezione adeguate: la lista era stata trasmessa senza accordi di riservatezza né esplicita qualificazione come informazione segreta.

Anche le previsioni di vendita comunicate sono state ritenute mere stime generiche, non dati riservati.

Escluso inoltre il *fumus* di concorrenza sleale, poiché l'interruzione delle trattative risultava motivata dall'esito negativo della due diligence (**Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ordinanza 7.2.2026, R.G. n. 5816/2025**).

## RESPONSABILITA' 231

Quando la società è responsabile per avere consentito la rimozione delle protezioni antinfortunistiche per accelerare i tempi di riparazione di un macchinario

La Corte di Cassazione penale ha confermato la responsabilità di una società condannata ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per un grave infortunio sul lavoro.

L'incidente era avvenuto in un impianto dove erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche per intervenire più rapidamente sui blocchi del macchinario, causando gravi lesioni a un operaio.

Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell'ente ex art. 25-septies; la Corte d'Appello aveva confermato la decisione, riducendo solo la sanzione.

La società sosteneva che la rimozione delle protezioni fosse una scelta autonoma dei preposti, non collegata a un interesse o vantaggio aziendale.

La Cassazione ha ribadito che ai fini dell'art. 5 D.Lgs. 231/2001, è sufficiente che il reato sia commesso nell'interesse OPPURE a vantaggio dell'ente, individuando così dei criteri alternativi tra loro.

Non è necessario accertare tale nesso per ogni imputato, ma basta che sussista rispetto ad almeno uno degli autori del reato presupposto.

Nel caso concreto, la rimozione sistematica delle protezioni era funzionale a evitare blocchi produttivi, ridurre tempi morti e contenere costi: ciò integra

un vantaggio per l'ente che può consistere anche in maggiore efficienza produttiva, non solo in un risparmio economico immediato.

La decisione si inserisce nell'orientamento ormai consolidato secondo cui, nei reati colposi, interesse o vantaggio vanno riferiti alla condotta che viola le cautele, non all'evento lesivo.

Si richiama infine una proposta di riforma che mira a chiarire normativamente tali criteri, imponendo al PM di indicare in modo preciso l'interesse o vantaggio contestato all'ente (**Corte di Cassazione penale, sentenza n. 5357 del 10.2.2026**)

## **RESPONSABILITA'**

### **CIVILE & PROFESSIONALE**

#### **1. Caduta in palestra: niente risarcimento senza prudenza**

La Corte di Cassazione ha escluso il risarcimento per una donna scivolata in palestra dopo la doccia, inciampando in un tappetino arrotolato e su una chiazza d'acqua.

Secondo i giudici, il pericolo era prevedibile e visibile, quindi non imputabile al gestore. Si applica l'"esimente del caso fortuito", integrata dal fatto colposo della danneggiata, poiché l'evento era prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.

La Cassazione ha confermato che la donna, frequentatrice abituale, conosceva i luoghi: il tappetino spesso era ripiegato e il pavimento tra docce e spogliatoio bagnato. Avrebbe quindi dovuto prestare maggiore attenzione. Il pericolo non costituiva "insidia o trabocchetto", mancando invisibilità e imprevedibilità.

Quanto all'onere della prova, il richiamo al caso fortuito è una difesa e non un'eccezione in senso stretto, quindi ammissibile anche se la palestra era rimasta contumace in primo grado (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 3652 del 17.2.2026**).

#### **2. Responsabile il commercialista che inserisce nelle dichiarazioni i fiscali deduzioni non consentite**

Il professionista deve verificare la regolarità di tutti gli adempimenti necessari prima di richiedere agevolazioni per conto del cliente.

In caso contrario, può essere chiamato a risarcire le sanzioni irrogate dal Fisco.

La Corte di Cassazione adotta a tal fine un orientamento rigoroso sulla responsabilità professionale.

Pur non essendo tenuto a indagare sulla veridicità della documentazione contabile fornita, il commercialista deve controllare che siano stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla legge.

Non può limitarsi alle dichiarazioni del cliente, ma deve accertare che le condizioni per la deduzione siano effettivamente sussistenti.

Nel caso concreto (agevolazioni post-terremoto 1997), mancava la comunicazione di fine lavori, requisito essenziale per il beneficio.

Tale omissione era facilmente rilevabile dal professionista.

L'assenza dell'adempimento rendeva indebita la deduzione e legittime le sanzioni fiscali.

La Corte ha quindi affermato che il professionista, ai sensi dell'art. 1176 c.c., deve usare la diligenza qualificata propria dell'esperto fiscale.

Egli è tenuto a verificare la sussistenza dei presupposti di legge per inserire dati in dichiarazione.

In particolare, deve accertare che tutte le formalità necessarie alle deduzioni siano state correttamente eseguite.

Solo così può garantire al cliente il legittimo risparmio d'imposta senza rischio di sanzioni (**Corte di Cassazione, ordinanza n. 3215 del 13.2.2026**).

---

*ATTENZIONE: questa Newsletter è stata preparata da AGSZ Studio di Avvocati per finalità di informazione generale e non è in nessun caso destinata ad affrontare esigenze particolari od a costituire o sostituire alcuna forma di consulenza, parere o analisi giuridica. I lettori sono quindi invitati a non fondare decisioni aziendali o personali semplicemente sulla base delle informazioni qui riportate e senza un preventivo consulto con un legale. Per ricevere maggiori informazioni sulle notizie pubblicate, per comunicare note, commenti, suggerimenti o la volontà di essere cancellati dalla mailing list, contattare [agsz@agszavvocati.it](mailto:agsz@agszavvocati.it). La nostra informativa privacy è consultabile sul sito [www.agszavvocati.it](http://www.agszavvocati.it)*

---